Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2863

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2011

Riconoscimento di un contributo a favore dei produttori agricoli delle regioni del Mezzogiorno

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Le difficoltà nelle quali si muove l'agricoltura meridionale sono ormai note. Alti costi di produzione, distanze dai mercati, regolamenti comunitari certamente non benevoli nei confronti delle produzioni tipiche del Meridione sono fattori che mettono a dura prova la tenuta economica di un settore di enorme rilievo per l'economia del Sud, sia per il profilo della produzione di reddito sia per quello occupazionale soprattutto nelle colture irrigue.

Pur nelle comuni difficoltà, occorre rilevare, però, che alcuni produttori devono sopportare costi aggiuntivi in quanto costretti a procurarsi ad alto costo elementi necessari alla loro attività produttiva.

A ciò si aggiunga che l'Unione europea ha stipulato un accordo bilaterale col Marocco, firmato a Bruxelles il 13 dicembre 2010, con il quale sono state disciplinate misure reciproche di liberalizzazione per prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca. Tale accordo bilaterale arreca pregiudizio alle produzioni del comparto ortofrutticolo del Sud Italia.

Considerate le condizioni dei terreni agricoli del Sud Italia, notevolmente diversi per configurazione, pendenze, natura fisica (sciolti ed argillosi), con esigenze diverse di concimazioni, di volumi d'acqua, di coltivazione eccetera, con conseguente notevole disparità di costi per raggiungere l'obiettivo, si è ritenuto di individuare nel costo dell'energia elettrica per uso agricolo un elemento deformante della *par condicio* imprenditoriale.

II presente disegno di legge intende quindi realizzare una perequazione tra i produttori del Mezzogiorno e gli altri, riducendo gli elementi di svantaggio attraverso la corresponsione di un contributo a carico dello Stato per le spese relative alle forniture di energia.

L'articolo 1 del presente disegno di legge enuncia le suddette finalità e individua l'area geografica di riferimento per l'attribuzione del contributo.

L'articolo 2, al comma 1, definisce il contributo, che è fissato nella misura del 50 per cento dell'importo risultante dalle fatture messe dai gestori dell'energia elettrica. Tale contributo è elevato al 65 per cento per i coltivatori diretti ed al 75 per cento per le cooperative o per i consorzi di cooperative. Il comma 2 prevede che siano ammessi al contributo nella misura del 50 per cento anche gli enti pubblici o privati che gestiscono impianti di distribuzione di acque irrigue per uso agricolo. Il comma 3, infine, stabilisce che la definizione delle modalità per la concessione del contributo, anche con riferimento ai requisiti ed ai criteri per l'individuazione degli aventi diritto, è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.

L'articolo 3 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a stipulare un apposita convenzione con i gestori dell'energia elettrica al fine della riduzione delle tariffe energetiche all'atto dell'emissione delle fatture di fornitura.

L'articolo 4, infine, dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni per il sostegno ed il rilancio del settore agricolo nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise, particolarmente danneggiato a seguito della stipulazione dell'accordo bilaterale Unione europea – Marocco del 13 dicembre 2010, con il quale sono state adottate misure reciproche di liberalizzazione per prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, anche in considerazione delle condizioni particolari dei terreni agricoli delle regioni medesime e della conseguente disparità di costi di produzione per le colture irrigue.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è concesso in favore dei produttori agricoli delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise un contributo nella misura del 50 per cento dell'importo risultante dalle fatture emesse dagli enti gestori dell'energia elettrica, relativamente alla forza motrice consumata. Il contributo è elevato al 65 per cento per i coltivatori diretti e al 75 per cento per le cooperative o per i consorzi di cooperative.

2. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1, primo periodo, anche gli enti pubblici o privati che gestiscono impianti di distribuzione di acque irrigue per uso agricolo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti e ai criteri per l'individuazione dei soggetti da ammettere al contributo medesimo.

Art. 3.

1. Al fine di agevolare l'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare con gli enti gestori dell'energia elettrica apposita convenzione per la riduzione delle tariffe energetiche all'atto dell'emissione delle fatture di fornitura. Le suddette convenzioni possono prevedere che il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, sia erogato direttamente agli enti gestori dell'energia elettrica, che provvedono alla detrazione del contributo medesimo dalle fatture di fornitura.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

€ 1,00